



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

N. 16.7

Uccisione corretta di uccelli ornamentali

Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze.

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti sono curati o abbattuti, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti, in particolare, prevedono dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente abbattuti.

In qualsiasi caso, la soppressione è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali.

I detentori che consegnano al veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato.

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

Che cosa significa «uccisione corretta»?

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

Requisiti per le persone che uccidono animali

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

Procedura corretta in condizioni rispettose

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne il corpo.

Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178a OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati, viola le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza esercizio oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

Uccelli ornamentali: metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali

Soppressione

Come già menzionato, per tutti gli uccelli ornamentali l'uccisione mediante la somministrazione di medicinali appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali.

Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per gli uccelli ornamentali di dimensioni inferiori a quelle di un pappagallo calopsitta

Colpo sulla testa e decapitazione

Lo stordimento può avvenire assestando un colpo sufficientemente forte e preciso sulla testa. Deve essere eseguito con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante, adeguato alle dimensioni dell'animale. La decapitazione, ovvero il taglio del collo, deve avvenire in prossimità della testa con una lama tagliente, subito dopo lo stordimento.

Colpo sulla testa e dislocazione cervicale manuale

Lo stordimento può essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso sulla testa. Deve essere eseguito con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante, adeguato alle dimensioni dell'animale. La dislocazione cervicale mediante allungamento deve avvenire subito dopo lo stordimento ed essere verificata manualmente.

Accertamento del sopraggiungere della morte

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva. Negli animali morti, la dilatazione della pupilla è massima e non si ha alcuna reazione a un fascio luminoso intenso, cfr. art. 20 cpv. 2 OPAnMac.

Smaltimento della carcassa dell'animale

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

Metodi di uccisione non ammessi per gli uccelli ornamentali

Dislocazione cervicale senza stordimento preliminare: se non è stordito prima della dislocazione cervicale, l'animale può rimanere cosciente e provare dolori e sofferenze.

Lancio: se si lancia un animale a terra o contro un muro si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

Lancio contro uno spigolo: con questo metodo si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di causargli dolori e sofferenze.

Colpo sulla testa senza successiva uccisione: il colpo sulla testa non comporta necessariamente la morte dell'animale. Vi è dunque il rischio che riprenda coscienza, provi dolore e soffra.

Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta

- N. 16.1 Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni
- N. 16.2 Uccisione corretta di conigli
- N. 16.3 Uccisione corretta di suini
- N. 16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini
- N. 16.5 Uccisione corretta di pesci
- N. 16.6 Uccisione corretta di rettili

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Art. 26 LPAn Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- b. uccide animali con crudeltà o per celia; [...]

Art. 5 OPAn Cura

² [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

Art. 16 OPAn Pratiche vietate

² In particolare è vietato:

- a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]

Art. 177 OPAn Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

¹ Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.
^{1bis} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

Art. 178 OPAn Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

Art. 178a OPAn Deroghe all'obbligo di stordimento

¹ L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:

- a. durante la caccia;
- b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;
- c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

Art. 179 OPAn Uccisione corretta

¹ La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.

² Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.

³ Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Art. 20 OPAnMac Controllo del dissanguamento e del sopraggiungere della morte

[...]

² Durante la verifica occorre controllare [...] se la morte è sopraggiunta. A tale scopo occorre verificare, utilizzando un fascio luminoso focalizzabile, se la dilatazione della pupilla è massima.